

A tutti gli operatori di Trasporto Pubblico

p.c.: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capo di Gabinetto
Ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero della Salute
Direzione generale della prevenzione sanitaria
dgprev@postacert.sanita.it

Oggetto: Obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale a bordo degli aeromobili.

Il DPCM 17 maggio 2020 Allegato 15 riporta la seguente disposizione:

“Sui mezzi di trasporto è opportuno al fine di perseguire una migliore e funzionale capienza dei mezzi di trasporto pubblico e ottimizzare gli spazi, fermo restando l'obbligo di indossare una mascherina di protezione, procedere anche alla utilizzazione in verticale delle sedute. Tale modalità, ove realizzabile, consentirà, escludendo un posizionamento c.d. faccia a faccia di ridurre la distanza interpersonale di un metro con un maggiore indice di riempimento dei mezzi”.

Si ritiene pertanto che configurazioni di cabina che prevedano il posizionamento dei sedili nel verso della direzione di volo dell'aeromobile e il cui schienale sia mantenuto in posizione verticale soddisfino la prescrizione di cui sopra.

Allo scopo di soddisfare l'obbligo del distanziamento sociale si ritiene inoltre che la misura della distanza debba essere misurata tra i punti mediani di due sedili adiacenti; ciò implicherebbe, a titolo di esempio, sugli aeromobili che prevedono per ogni fila un doppio sedile da tre posti la potenziale occupazione dei posti lato corridoio e lato finestrino da parte dei passeggeri.

Tali modalità risultano peraltro aderenti alle linee guida recentemente emesse dalla Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) con lo scopo di armonizzare le procedure applicabili negli Stati membri.

Cordiali saluti,

Dr. Alessio Quaranta
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

CE-AB/TAA

